

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

COMUNE DI DI RIPARBELLA
(Provincia di Pisa)

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. N° 23/2011.

2. Presupposto dell'imposta è il soggiorno e pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Riparbella nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre e fino a 10 pernottamenti consecutivi o 30 cumulativi nel corso di tale periodo (a tale scopo farà fede unicamente l'esibizione delle ricevute che il cliente ottiene dalle strutture ricettive). La giunta comunale, con proprio atto, determina l'esatta durata dell'applicazione dell'imposta, nonché l'articolazione delle tariffe ai sensi del successivo articolo.

In via sperimentale per l'anno 2023 l'imposta è dovuta dal 01 Giugno.

4. Per strutture ricettive si intendono tutte quelle previste dalla normativa vigente della Regione Toscana in materia di sistema turistico regionale compreso gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96. A titolo meramente indicativo e non esaustivo, le strutture ricettive sono così composte:

1) STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:

Albergo
Albergo residenziale
Albergo diffuso
Villaggio albergo

2) STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:

Campeggi e villaggi turistici

3) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE:

Case per ferie
Ostello della gioventù
Affittacamere
Case ed appartamenti per vacanze (CAV)
Residence Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)
Turismo rurale

Agriturismo Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'Art. 1, comma2, lett. C della L. 431/98. Tutte le altre unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume fino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.

5. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n° 23/2011, è destinato a finanziare gli interventi a favore del turismo, della manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.

6. Per la finalità concernente il monitoraggio dei proventi dell'imposta di soggiorno nonché gli impieghi della stessa, l'Amministrazione Comunale convocherà annualmente un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della stessa e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore turismo.

Art. 2 – SOGGETTO PASSIVO E ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Riparbella.

2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Riparbella.

3. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari e del pagamento del tributo è il gestore della struttura ricettiva ovvero dell'immobile presso il quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

4. Il Comune può stipulare singoli accordi con i gestori di portali di locazioni brevi e/o turistiche per disciplinare le modalità di incasso e di riversamento del tributo da parte di tali soggetti.

5. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari tenuti al versamento e/o al riversamento del tributo a favore del Comune rivestono la qualifica di agenti contabili, e sono tenuti ai conseguenziali obblighi di resa del conto e di parificazione.

6. Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

7. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate nell'articolo 1 del presente regolamento.

ART. 3 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
- b) i familiari di soggetti ricoverati presso strutture ospedaliere e che hanno la necessità, al fine di garantire la necessaria assistenza, di soggiornare presso le strutture ricettive di cui all'articolo 1;

c) i disabili non autosufficienti più un accompagnatore;

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato o di un suo accompagnatore (nel caso di cui alla lettera e), di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e successive modificazioni o di idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti.

Art. 4 – MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione dell'Amministrazione Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione.

2. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Riparbella, mensilmente, entro il giorno 16 del mese successivo alla conclusione del mese solare, il numero totale dei pernottamenti avvenuti fino all'ultimo giorno del mese precedente, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente regolamento. Alla dichiarazione presentata dovranno essere allegati la copia delle ricevute di versamento dell'imposta a favore del Comune relative al periodo di riferimento della dichiarazione stessa e copia delle Comunicazioni obbligatorie inviate alla questura recanti l'indicazione del numero delle presenze.

2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche.

3. I soggetti che incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono tenuti a tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale in materia di imposta di soggiorno.

4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Riparbella, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Art. 6 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Riparbella.
3. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli gruppi familiari.
4. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
5. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo in concomitanza con gli altri adempimenti fiscali e contributivi.
6. I soggetti che incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno.
7. L'attività di versamento dell'imposta di soggiorno viene considerata non un servizio reso all'Ente ma attività strumentale pertanto per la stessa l'Amministrazione non corrisponde alcun aggio.

Art. 7 – DISPOSIZIONI IN TEME DI ACCERTAMENTO

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168 della Legge 27/12/2006, n° 296. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, nonché di recupero dell'imposta evasa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono obbligati ad esibire all'Ente impositore, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta:

- a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;
- b) ogni altra documentazione che il Comune di Riparbella ritenga utile allo scopo.

2. Il Comune può inviare ai contribuenti ovvero ai gestori delle strutture ricettive ed ai gestori e possessori di abitazioni idonee alla locazione, anche turistica, richieste di documenti e questionari, ovvero, in alternativa, può convocare siffatti soggetti per fornire informazioni, notizie e chiarimenti.

Art. 8 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai Decreti Legislativi 18/12/1997, n° 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n° 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, primo periodo e 17 del D.Lgs. N° 472/1997.

3. Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00, salvo diverse disposizioni di legge.

4. Nel caso di recidiva l'ammontare della sanzione è aumentato nella misura di legge.

Art. 9 – RISCOSSIONE

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente con gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto un interesse pari al tasso legale.

Art. 11 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. N° 546/1992.

Art. 12 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno. Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art. 13 – DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre dalla data stabilita da apposita Deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento.